

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2564 del 04/06/2020
Oggetto	R.R. N. 41/01 ART. 36 - RINNOVO CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL T. ARDA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA LOC. CAMPO SPORTIVO IN COMUNE DI LUGAGNANO V. ARDA (PC) AD USO IRRIGAZIONE DI VERDE SPORTIVO - CONCESSIONARIO COMUNE DI LUGAGNANO - PROC. PC14A0014/19RN01 - SINADOC 33050/2019
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2643 del 04/06/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno quattro GIUGNO 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: R.R. N. 41/01 ART. 36 – RINNOVO CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL T. ARDA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA LOC. CAMPO SPORTIVO IN COMUNE DI LUGAGNANO V. ARDA (PC) AD USO IRRIGAZIONE DI VERDE SPORTIVO - CONCESSIONARIO COMUNE DI LUGAGNANO - PROC. PC14A0014/19RN01 – SINADOC 33050/2019

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- il P.T.C.P. approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17.02.2017 con n. 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione

Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO CHE:

- con d.G.R. n. 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;

- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

PRESO ATTO della domanda prot. 173731 del 12/11/2019 con cui Vincini Antonio, c.f. VNC NTN 49A02 E726A, Sindaco *pro tempore* del Comune di Lugagnano V. Arda, C.F. 00223910332 ha chiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque superficiali, ai sensi dell'art. 36 e ss., r.r. 41/2001, codice pratica PC14A0014, con le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo da esercitarsi mediante elettropompa mobile;
- ubicazione del prelievo: Comune di Lugagnano V. Arda (PC) località campo sportivo, su terreno demaniale censito al fg. n. 28 antistante mapp. n.r 198); coordinate UTM* x: 565.552; y: 963.154;
- destinazione della risorsa ad uso: irrigazione attrezzature sportive;
- portata massima di esercizio pari a 2 l/s;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 4752 m³/anno;

CONSIDERATO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta alla procedura semplificata di cui all'art. 36 comma 1, let. b);

ACCERTATO:

- che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili, sotto il profilo delle caratteristiche della risorsa, a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto in concessione;

DATO INOLTRE ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso “igienico e assimilati”;

CONSIDERATO che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del r.r. 41/2001;

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;

- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. “Direttiva Derivazioni” (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. “metodo Era”, definiti dalla medesima direttiva;

- che con riferimento alle note integrative dell'Autorità di Distretto del 24/10/2018 le derivazioni di “tipo semplificato”, poiché l'impatto di tali attingimenti non è misurabile, possono non essere valutate ex ante con il “metodo ERA”;

RITENUTO CHE il deflusso minimo vitale (DMV) da lasciare defluire in alveo a valle della derivazione sia pari a 0,17 m³/s nel periodo estivo e 0.25 m³/s nel periodo invernale;

PRESO ATTO inoltre che il richiedente per la concessione PC14A0014 ha provveduto ad eseguire i pagamenti dei canoni arretrati, comprensivi degli interessi legali e relativi alle annualità 2015-2019;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni per le annualità 2020;

- ha versato in data 20/05/2020 la somma pari a 91,00 € euro richiesta a titolo di integrazione del deposito cauzionale costituito per la concessione PC14A0014;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice pratica PC14A0014/19RN01;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al Comune di Lugagnano, nella persona del sindaco *pro tempore* Antonio Vincini c.f. VNC NTN 49A02 E726A il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale, codice pratica PC14A0014/19RN01, ai sensi dell'art. 36 r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante elettropompa mobile;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Lugagnano V. Arda (PC) località campo sportivo, su terreno demaniale censito al fg. n. 28 antistante mapp. n.r 198; coordinate UTM* x: 565.552; y: 963.154;
 - destinazione della risorsa ad uso: irrigazione attrezzature sportive;
 - portata massima di esercizio pari a 2 l/s;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 4752 m³/anno;
2. di stabilire che la concessione sia valida fino al 28/11/2024;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 23/05/2020
4. di dare atto che il canone dovuto per l'annualità 2020 è stato pagato;
5. di dare atto che la somma richiesta a titolo di integrazione del deposito cauzionale, quantificata in 91,00 euro, è stata versata;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;

7. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
8. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Adalgisa Torselli;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
10. di notificare il presente provvedimento nei termini di legge;

La Responsabile
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Adalgisa Torselli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata al Comune di Lugagnano, nella persona del sindaco *pro tempore* Antonio Vincini c.f. VNC NTN 49A02 E726A (codice pratica PC14A0014/19RN01).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da pompa mobile aspirante della potenza di 7,5 Kw;
2. L'opera di presa è sita in Comune di Lugagnano V. Arda (PC), località campo sportivo, su terreno demaniale censito al fg. n. 28 antistante mapp. n.r 198; coordinate UTM* x: 565.552; y: 963.154;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata all'irrigazione del verde sportivo (campo da calcio e area verde piscina comunale);
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 2 l/s e nel limite di volume complessivo pari a 4752 m³ /anno;
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico T. Arda sponda sinistra cod.011400000000 4 ER

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 4 - CANONE DI CONCESSIONE

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.

2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.
 3. Il canone dovuto per l'anno **2020** ammonta a **euro 164,89**.
 4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
 5. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
 6. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
- Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

La concessione è valida fino al 28/11/2024.

Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica. Il cartello deve

rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo.

2. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

3. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

4. **Deflusso minimo vitale:** Il concessionario è tenuto a garantire il rilascio di un deflusso minimo vitale pari a $0.17 \text{ m}^3/\text{s}$ nel periodo estivo e $0.25 \text{ m}^3/\text{s}$ nel periodo invernale a valle del punto di prelievo. L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

8. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 9 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Il sottoscritto Vincini Antonio, c.f. VNC NTN 49A02 E726A, Sindaco *pro tempore* del Comune di Lugagnano V. Arda, (C.F. 00223910332) presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

**Firmato digitalmente per accettazione
dal Concessionario**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.